

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIA – PALERMO

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO RG 1136-2022

Per il **Rag. PUZZO Tiziana Giuseppa** nata in Germania, il 10/10/1979 e residente in Barrafranca, Via Santa Cecilia n. 6, C.F. PZZTNG79R50Z112L, elettivamente domiciliata in Barrafranca, via Sicilia n. 81, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Aiello (C.F. LLAGPP86P17C342A9) del foro di Enna, che la rappresenta e difenda, giusta procura su foglio separato da intendersi stesa in calce al presente ricorso, e che, insieme alla quale, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante nei registri di giustizia giuseppe.aiello.legal@pec.it;

CONTRO

Assessorato Regionale delle Autonomie Locale e della Funzione Pubblica –in persona dell'Assessore pro tempore, con sede in Palermo, Viale della Regione Siciliana, n. 2194 - 90135 Palermo, C.F. 80012000826; **Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica**, in persona del Dirigente pro tempore e legale rappresentante, con sede in Palermo, viale della Regione Siciliana n. 2194 – 90135 Palermo, C.F. 80012000826; **Formez Pa Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per L'Ammodernamento della P.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e amministrativa, Viale Marx 15 – 00137 Roma, C.F. 80048080636; **tutti ope legis domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;**

E NEI CONFRONTI

- dei Signori MAVARO MARTINA (posizione 165) e TRUGLIO Roberto (posizione 1588) e GIANNONE Antony (posizione 1587), candidati vincitori collocati nelle ultime due posizioni della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione economica C1, da assegnare presso i Centri per l'impiego della Regione Siciliana, per i profili professionali di “Istruttore amministrativo contabile” (codice concorso CPI-IAC) e di “Istruttore Operatore mercato del lavoro” (codice concorso CPI-OML);

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del DDG. n. 4267 del 19/10/2022, recante la graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per la copertura di n.176 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia Profilo Istruttore Amministrativo Contabile (codice CPI-IAC) categoria professionale "C", nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dell'esito della prova scritta, dei titoli di studio e di servizio e dei titoli professionali;

- del verbale della commissione richiamato nel suddetto decreto, data non conosciuta, con il quale è stata riesaminata la posizione della parte ricorrente, con l'eliminazione della penalità di mora e l'assegnazione del punteggio positivo di 0,5, nella parte in cui non risulta assegnato l'ulteriore punteggio positivo per il quesito 34 e per il quesito 56 e, per quest'ultimo, la neutralizzazione della penalità di mora per la risposta fornita;

- l'adottando Avviso, con cui l'Amministrazione inviterà i candidati vincitori a comunicare la scelta della sede di destinazione, a pena di decadenza, e gli atti di assegnazione delle sedi lavorative ai candidati vincitori, nella parte in cui non ne viene a farne parte la ricorrente;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente;

NONCHÉ' DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI CON IL RICORSO

PRINCIPALE E PRECISAMENTE

- dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Assessorato resistente e volto al reclutamento a tempo indeterminato, per vari profili e categorie, di n. 1.124 unità di personale non dirigenziale per gli uffici dell'Amministrazione regionale (**CODICE CONCORSO CPI-IAC**), pubblicato sul sito istituzionale in data 26/5/2022, nella parte in cui non reca il nominativo della ricorrente;

- del provvedimento con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dal predetto elenco per il mancato raggiungimento del punteggio minimo, di sufficienza, non comunicato;

- degli atti di valutazione dei titoli dei ricorrenti o eventuali verbali di correzione delle prove, sebbene, sconosciuti;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad ottenere la rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria di merito del concorso, nella posizione e con il punteggio (prova + titoli) legittimamente spettante;

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

PER LA CONSEGUENTE DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ

del modus operandi della P.a. in relazione all'ambigua e palesemente errata formulazione dei quesiti di cui in narrativa e consequenziale assegnazione di punti in relazione ad essi,

CON CONSEGUENTE CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a rettificare *in melius* il punteggio assegnato alla ricorrente all'esito della prova scritta del 5/5/2022 e ad ammetterla al successivo step procedurale, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della stessa.

FATTO

- Con il ricorso principale, iscritto al n. r.g. 1136/2022, incardinato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sez. II, depositato il 7/7/2022, parte ricorrente ha censurato, tra l'altro, l'elenco dei candidati idonei alla prova scritta del concorso di cui in epigrafe, nel quale non è stata utilmente ricompresa per aver riportato – a causa dell'ambigua, erronea ed illogica formulazione dei quesiti di cui ai nn. 34, 45 e 56 della prova scritta – un punteggio del tutto inferiore rispetto a quello realmente spettante, tale da compromettere il raggiungimento della soglia di idoneità.
- Unitamente al ricorso, parte ricorrente avanzava istanza di emissione di misura cautelare monocratica e di abbreviazione dei termini, che, tuttavia, veniva respinta, con contestuale fissazione dell'udienza cautelare per il giorno 6/9/2022.
- Con i motivi di doglianza, parte ricorrente impugnava e contestava i quesiti 34, 45 e 56, per le ragioni già esposte in ricorso, che quivi devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
- Con nota del 30/8/2022, l'Avvocatura rappresentava all'Amministrazione resistente che, in relazione al refuso presente nel quesito 45, esso era comunque deciso nell'identificazione della risposta corretta, tale per cui, in assenza di ulteriori ragioni, non avrebbe spiegato alcuna difesa in udienza.
- Con ordinanza collegiale n. 515, pubblicata in data 7 settembre 2022, l'Ecc.mo TAR non ha ravvisato i necessari presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare proposta dal ricorrente, sul considerando che *“non risulta allo stato approvata – e comunque non è stata impugnata - la graduatoria finale del procedimento concorsuale per cui è causa; Considerato*

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

inoltre che una misura cautelare relativa ad un procedimento concorsuale - per sua natura interinale, con effetti limitati al procedimento concorsuale sub iudice - non potrebbe in ogni caso costituire valido fondamento per la costituzione di un rapporto di lavoro; e che, per altro verso, comparativamente valutati gli interessi in gioco, non sarebbe ragionevole sospendere l'intero procedimento concorsuale per cui è causa; Considerato che, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla fondatezza delle censure articolate, l'eventuale prosecuzione, da parte del ricorrente, della procedura concorsuale per cui è causa potrà comunque avvenire, senza particolari stravolgimenti, in caso di esito favorevole definitivo – per lo stesso – del presente giudizio, in una situazione di stabilità procedimentale – approvazione della graduatoria – e processuale”.

- In data 19/10/2022, l'amministrazione procedente ha provveduto ad approvare e rendere nota la graduatoria di merito del concorso de quo, includendovi anche il nominativo della ricorrente tra i candidati idonei, con assegnazione del punteggio di 24,50.
- Di fatti, dal corpo del decreto, si apprendeva che *“la commissione, a seguito di ricorso al T.A.R. da parte della candidata Puzzo Tiziana Giuseppa, ha assunto la determinazione di procedere alla sterilizzazione del quesito n. 45, che a causa di un refuso si prestava ad erronea interpretazione, e di rivedere il punteggio sia della ricorrente che dei candidati partecipanti alla stessa sessione di esami”.*
- Quindi, parte ricorrente veniva inserita nella graduatoria di merito ma, a ciò, va soggiunto che la predetta sta subendo un ulteriore pregiudizio, atteso che non gli è stato ancora riconosciuto il punteggio effettivo spettante in relazione agli altri quesiti oggetto di doglianza (34 e 56), in virtù dei quali avrebbe visto riconoscersi il punteggio totale di 25,65 punti, con una migliore posizione di favore in graduatoria.
- Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, in quanto affetti, in via derivata, dalle medesime illegittimità sollevate con il ricorso introduttivo.
- A tal proposito, considerato che l'amministrazione procedente ha esitato l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati utilmente collocati in graduatoria, si propone il presente ricorso per motivi aggiunti che si affida ai seguenti motivi:

DIRITTO

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

I

VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO. ERRONEITÀ ED AMBIGUITÀ DEI QUESITI 45 E 56. ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLA PENALITÀ PER LA RISPOSTA FORNITA AL QUESITO 45. DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PER RISPOSTA DATA CON RIFERIMENTO AL QUESITO 56. RIDETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO CON CONSEGUENTE INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI CANDIDATI. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Parte ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale bandita dall'Amministrazione resistente, per il profilo di Istruttore amministrativo contabile (codice CPI-IAC), e, come esposto in fatto, ha sostenuto la “prova selettiva scritta”, articolata, secondo l'art. 6 del bando, in 60 quesiti con risposta a scelta multipla, volti a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese (livello di competenze linguistiche richieste di livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue) e delle tecnologie informatiche (conoscenze Informatiche richieste pari al livello internazionale utente intermedio) e delle materia selezionate per il profilo prescelto.

La ricorrente ha avuto difficoltà nell'esaminare la prova, a causa dell'ambiguità, contraddittorietà e poca chiarezza dei quesiti somministrati, le risposte “standard” predisposte, quest'ultime inesatte ed in palese contrasto con la *lex specialis*, che, in astratto, consentiva una sola risposta esatta a quesito.

Con specifico riferimento ai quesiti 34, 45 e 56, su cui si tornerà a breve, il portafoglio di risposte fornite ai quesiti oggetto di contestazione si rivelavano senz'altro incerte ed ambigue, ma formulate, tali da dare luogo a risposte alternativamente esatte (oppure viceversa errate) e, dunque, concepite ictu oculi in assenza dei prescritti requisiti di chiarezza ed inequivocità, che, devono ispirare ogni procedura concorsuale, specie quella a domanda con risposta multipla.

Nel caso che ci occupa, come da bando, per ciascun quesito, il candidato aveva tre opzioni di risposta, di cui una sola doveva essere corretta, e a disposizione 60 minuti per rispondere a tutti i quesiti.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

Posto che le domande somministrate erano 60, ciascun candidato ha avuto a disposizione, in concreto, poco più di un minuto per leggere il quesito e le risposte a disposizione e, poi, scegliere quella (possibilmente) corretta.

La prova selettiva scritta assegnava un punteggio massimo di 30,00 punti, ottenuto sommando 0,5 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data o per ciascuna risposta per la quale erano state marcate due o più opzioni e sottraendo 0,15 punti per ciascuna risposta errata.

Per espressa disposizione del bando, non era prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova, lasciando alla Commissione esaminatrice sì la possibilità di avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore ai fini della predisposizione delle domande con le risposte multiple ma dovendo, poi, provvedere a verifica e validazione di tali quesiti.

Sotto tale profilo, si ritiene che la procedura concorsuale sia illegittima per violazione del principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa, atteso che le Amministrazioni resistenti non hanno dato conto della fonte dalla quale risultano essere state "estratte" le domande a risposta multipla, né la società esterna di cui si sarebbe avvalsa (sia ente pubblico, sia privato specializzato nel settore), né di aver sottoposto i "quesiti prescelti" a verifica e validazione.

Al riguardo, inoltre, giova osservare che la sottoposizione di domande a risposte multiple deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte "errate", note con il termine di "distrattori", hanno la funzione di disturbo.

Affinché un quesito possa ritenersi formulato in modo corretto è necessario che la domanda debba avere una sola risposta corretta e che il quesito a risposta multipla debba essere formulato in modo non ambiguo.

Ebbene, nella prova selettiva scritta relativa al concorso *de quo*, tali criteri non sono stati osservati e tanto è stato riscontrato nei quesiti 45 e 56, nonché, nel quesito 34, contenente, due risposte esatte.

In ordine al quesito 45, l'Amministrazione ha agito in autotutela, provvedendo ad eliminare la penalità applicata per la risposta ritenuta errata ed attribuendo il punteggio positivo, cosicché, parte

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

ricorrente è stata inserita nella graduatoria di merito con il punteggio finale di 24,50, di cui punti 21,50 per la prova scritta, punti 0,75 per l'abilitazione all'esercizio della professione e punti 2,25 per il titolo di studio.

Come risulta agli atti, invero, si è ritenuta fondata la doglianza di parte ricorrente, atteso che l'errata indicazione della norma costituzionale rende incerta la risposta.

Corretto, pertanto, è l'operato dell'Amministrazione che, in autotutela, ha ripristinato la legalità violata.

In ordine al quesito 56, si ripropongono di seguito le doglianze già esposte con il ricorso principale. Orbene, il quesito 56, così formulato *“Dispone la legge regionale siciliana n. 7/2019, che il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi. In quale delle seguenti ipotesi tale soggetto non è in conflitto d'interessi?”*, prevedeva le seguenti tre risposte:

- In relazione a decisioni od attività che possano coinvolgere parenti.
- In relazione a decisioni od attività che possano coinvolgere affini entro il quinto grado.
- In relazione a decisioni od attività che possano coinvolgere il coniuge.

Orbene, la ricorrente non ha fornito alcuna risposta al quesito di che trattasi poiché nessuna delle risposte disponibili era corretta; di contro, il sistema ha restituito come esatta la “seconda risposta”.

Epperò, la mancata attribuzione del punteggio per “risposta esatta” è illegittima, atteso che la risposta indicata come corretta dall'esito della prova è palesemente errata poiché in diretto contrasto l'art. 6 della legge regionale Sicilia 7/2019, rubricato *“conflitto di interessi e obbligo di astensione”*, secondo cui *“1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, in relazione a decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o di organizzazioni con cui egli, o il coniuge, abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”*.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

Ebbene, la norma non si presta a profonde operazioni ermeneutiche, essendo limpida la sua formulazione.

Balza, pertanto, agli occhi come la seconda risposta non poteva ritenersi affatto corretta, così come considerata dalla commissione, poiché l'obbligo di astensione del responsabile dell'ufficio e dei dipendenti competenti nell'adozione di pareri o che partecipi all'adozione del provvedimento finale "scatta" in ogni caso di situazione di conflitto, anche potenziale, in relazione a decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi di suoi parenti, **affini entro il quarto grado**.

Stante ciò, la risposta seconda era inesatta e l'impiego dell'espressione "entro il quinto grado" la rendeva palesemente ambigua, includendo anche la relazione di parentela esistente fino al 4 quadro, che, invero, integrava l'obbligo di astensione.

Diverso, invece, sarebbe stato il caso in cui il testo della risposta fosse stato formulato in termini più chiari e, precisamente, "in relazione a decisioni od attività che possano coinvolgere affini **dopo il quarto** grado, in luogo dell'impropria espressione utilizzata "entro il quinto grado".

Di conseguenza, è di palmare evidenza che la ricorrente non ha risposto alla domanda a risposta multipla in argomento poiché la seconda risposta era inesatta, mentre le altre due risposte si profilavano non solo inesatte ma anche escludenti "l'una l'altra" e, per ciò, in contrasto con la "*lex specialis*", che consentiva una sola risposta esatta a quesito.

È evidente che, se il quesito fosse stato formulato correttamente o se ve ne fosse stato un altro, la ricorrente avrebbero avuto di certo la possibilità di essere idonea.

Pertanto, anche tale quesito, la ricorrente ha diritto all'attribuzione del punteggio "positivo" previsto dal bando per la risposta esatta.

In ordine al quesito 34, si ripropongono le doglianze esposte con il ricorso introduttivo.

Orbene, il quesito 34, così formulato "*Una delle fasi del procedimento ad evidenza pubblica è l'individuazione dell'operatore economico con il quale addivenire al contratto. Oltre alla procedura aperta quale dei seguenti sistemi di individuazione dell'operatore economico è considerato "ordinario"?*" - prevedeva le seguenti tre risposte:

- Procedura ristretta.
- Accordo quadro.
- procedura negoziata.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

La ricorrente ha flaggato la terza risposta, che, tuttavia, il sistema ha restituito come errata, prediligendo come risposta corretta la prima.

Orbene, la penalità applicata è ingiusta, attesa, in primo luogo, l'ambiguità del quesito posto che, obiettivamente, ha indotto la ricorrente a spuntare la terza risposta.

Di fatti, il quesito non offriva occasione per cogliere la distinzione tra procedure ordinarie o eccezionali, in assenza di ulteriore specificazione, onde per cui la ricorrente ha ritenuto corretta la prima risposta.

D'altra parte, la "procedura negoziata", disciplinata dall'art. 63 del codice degli appalti, è inclusa nel 2° capo del codice degli appalti, rubricato "**PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI**", che, annovera, tra l'altro, la procedura aperta (cfr. art. 60), la procedura ristretta (cfr. art. 61), la procedura competitiva con negoziazione (cfr. art. 62).

Tra le risposte predisposte v'erano sia la procedura ristretta, sia la "procedura negoziata" e, quindi, due risposte esatte.

Inoltre, dallo spunto offerto da **dottrina**¹ esaminata dalla ricorrente, era il vecchio codice abrogato a configurare quali procedure ordinarie di scelta del contraente "la procedura aperta" e "la procedura ristretta", atteso che, con il nuovo codice degli appalti, che ha recepito la direttiva comunitaria del 26/2/2014 n. 2014/24EU, con l'art. 59, ha introdotte le succitate procedure, indistintamente tra loro.

L'ambiguità della domanda rendeva esatte due delle risposte predisposte nel test per il quesito 34 e, pertanto, in palese violazione della *lex specialis*.

Dunque, la ricorrente avrà diritto al riconoscimento del punteggio positivo, previa eliminazione della penalità applicata.

Tirando le fila delle considerazioni che precedono, la ricorrente ha diritto ad essere inserita nell'elenco dei candidati idonei e, di conseguenza, a partecipare alla seconda fase della procedura concorsuale.

Partendo dalla soluzione più liquida, infatti, il punteggio finale conseguito (20,85) dalla ricorrente dovrebbe essere neutralizzato dalla penalità applicata dalla Commissione per i quesiti 34 e

¹ **Introduzione al nuovo codice degli appalti - Le nuove regole per l'affidamento delle concessioni e dei contratti pubblici** Di Lorenzo Capaldo, Laura Paolucci, anno 2016, pagg. 104 e 105.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

45, cosicché, la stessa riuscirebbe a superare la sufficienza (21,15/30), con diritto all'inserimento nell'elenco dei candidati e a partecipare alle successive fasi della procedura concorsuale.

Tuttavia, il caso che ci occupa implica altre considerazioni, alla luce del contegno della Amministrazione resistente, la quale, è rimasta inerte alla istanza di rettifica, formulata ai sensi dell'art. 21 octies della legge 241/1990, in relazione all'art. 21 nonies della medesima legge.

Come esposto in premessa, invero, la ricorrente, prima di introdurre la presente azione, ha invitato l'Amministrazione, testualmente, a provvedere alla *“rettifica e/o modifica del punteggio attribuito, emendando l'esito della prova e i relativi verbali degli errori testé segnalati, provvedendo, per le motivazioni esposte in parte narrativa, in via principale, ad assegnare 0,50 punti per ciascuno dei quesiti 45 e 56 o, in via subordinata, ad attribuire punti 0,50 per il quesito 56 e ad annullare la penalità di punti 0,15 per la risposta fornita al quesito 45 o, in via ulteriormente subordinata, a riconvocare la commissione esaminatrice per somministrare alla Sig.ra PUZZO Tiziana Giuseppa due nuovi quesiti, neutralizzando dall'esito della prova la penalità di punteggio (--0,15) applicata per la risposta fornita al quesito 45, inserendo, sin da ora, con riserva, la predetta nella formulanda graduatoria, essendo in concreto stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30, previsto dal Bando”*.

All'invito *de quo*, l'Amministrazione non ha fornito alcun riscontro, nel termine dei 30 giorni assegnato dalla ricorrente.

Tale silenzio ha costretto la ricorrente a dover richiedere tutela all'Ecc.mo TAR adito, atteso che non pare giusto che un quesito mal posto, così come le rispettive opzioni di risposta, inducano il candidato a dover scegliere quale delle risposte risulti “più prossima” a quella corretta (per il caso del quesito 45 o 34) o lo mettano nelle condizioni di non dover rispondere a nessuna delle domande per evitare di incorrere in penalità ma, nello stesso tempo, concorrendo con domande in meno nella prova concorsuale.

Degna di menzione la recentissima ordinanza del TAR Lazio, il quale, in una procedura concorsuale con domande a risposta multipla (tre risposte), ha statuito che *“nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, **né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta**”* (cfr. Tar Roma, Sez. 1 bis, ordinanza cautelare n. 233/2022).

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

Dall'insegnamento giurisprudenziale che precede, può altresì rilevarsi la violazione del principio della par condicio dei candidati che, per il caso quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze – che non è quella oggetto del presente giudizio – in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10/11/2010 n. 33368).

Tuttavia, nel caso che ci occupa, come sopra segnalato, per espressa previsione bel bando, non è stata prevista la pubblicazione dei quesiti da somministrare ai candidati prima della prova scritta.

Inoltre, giova ulteriormente osservare, con specifico riferimento alla materia de qua, che, per giurisprudenza pressoché costante *“La scelta degli argomenti, il grado di difficoltà dei quesiti e la loro attinenza a formare idoneo criterio di valutazione comparativa rientrano nell’ambito della scelta di merito o, quantomeno, in un ambito di discrezionalità tecnica molto ampia da parte dell’Amministrazione che, in quanto tale, risulta essere insindacabile dal giudice amministrativo salvo profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza. Al contrario, nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione offerta, **che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative, con conseguente sua piena sindacabilità da parte del giudice amministrativo**”* (cfr. T.A.R. Campania, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Rebus sic stantibus, se da un lato “È rimessa al merito dell’Amministrazione la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati in una procedure concorsuale, con i conseguenti limiti del sindacato giurisdizionale in tale ambito”, dall’altro lato “non può ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale la valutazione circa la chiarezza della domanda e l’univocità della risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione, posto che ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.” (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. III, 4 settembre 2018, n. 2043).

In questa direzione, è chiaro che la Pubblica amministrazione, nell’ambito delle proprie valutazioni discrezionali, può sì individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice – e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso – ma non può spingersi, oltremodo, in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. **(cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)**.

Con specifico riferimento proprio alle prove concorsuali articolate con domande a risposte multipla predeterminate non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla **(cfr. T.A.R. Campania, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051)**.

Senza trascurare, infine, che l'ambiguità e la contraddittorietà dei quesiti sono anche in grado di influenzare buona parte della prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, potrebbero finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa **(cfr., T.A.R. Campania, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051, cit.)**.

Dai superiori tracciati giurisprudenziali, è evidente che *“la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile”* **(cfr. T.A.R. Lombardia, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035)**.

La Pubblica Amministrazione non ha inteso procedere in autotutela, così come esplicitamente richiesto dalla ricorrente, di talché, quest'ultima è stata costretta a rivolgersi all'intestato Tribunale, con conseguente diritto al riconoscimento del punteggio positivo per tutti i quesiti contestati.

Del resto, di recente, il Tar Roma, sulla premessa che la risposta indicata dall'amministrazione non poteva quindi essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta, ha concluso che la medesima Amministrazione, di conseguenza, non avrebbe potuto considerare la

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

risposta fornita dalla ricorrente “errata” (cfr. Tar Lazio, sezione prima, 21/6/2021, n. 7346): ciò è quanto accaduto con riferimento al quesito 45 e 34.

Con lo stesso pronunciamento, inoltre, il TAR ha valutato positivamente, con assegnazione del relativo punteggio, anche la mancata risposta della candidata ad un quesito accertato come “ambiguo”, giustificando ciò a ragione del fatto che *“Il ricorrente è stato dunque privato della chance di vedersi assegnare il punteggio aggiuntivo relativo alla domanda correttamente formulata e, d’altro canto, a fronte della domanda, così come formulata, **risulta corretta anche la scelta in concreto operata di non optare per alcuna delle risposte indicate, dal momento che nessuna di esse era corretta**”*.

In definitiva, appare eccessivamente ingiusto e non equo che un errore afferente l’azione della pubblica amministrazione possa avere ripercussioni negative sulla posizione giuridica della ricorrente.

Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della *par condicio concorsorum*, oltre che a rappresentare una evidente manifestazione del vizio dell’eccesso di potere nelle forme dell’irragionevolezza, dell’illogicità e della contraddittorietà dell’azione amministrativa, nonché, diretta violazione dell’art. 97 della costituzione e del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, rubricato *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, nella parte in cui reca, all’art. 1 comma 2, che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”*.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso andrà accolto.

II

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN ORDINE ALL’INTEGRITÀ DEL CONTRADDITTORIO E DELLA SUA INTEGRAZIONE.

Il punteggio di merito della ricorrente non risulta ancora definitivo per via delle doglianze mosse avverso alcuni quesiti della prova, ragione per cui non è possibile individuare i controinteressati.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

Naturalmente, la posizione in graduatoria dipende dal punteggio e, del pari, è in dipendenza di ciò che possono individuarsi gli effettivi controinteressati.

Al fine di garantire il contraddittorio, si chiede di voler autorizzare la notificazione mediante pubblicazione per pubblici proclami, atteso che allo stato risultano potenziali controinteressati tutti coloro i quali si trovano collocati nella graduatoria di merito, approvata il 19/10/2022 e approvata il 20/10/2022.

Per quanto sopra esposto, la ricorrente, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, contrariis reiectis, voglia:

- **preliminarmente**, autorizzazione la notificazione per pubblici proclami;
- **nel merito**: accogliere il ricorso e i motivi aggiunti proposti e per l'effetto annullare gli atti gravati, in via principale e in via derivata, nelle parti di interesse, ordinando la rettifica in melius del punteggio della prova scritta di parte, assegnandole il punteggio positivo sui tre quesiti contestati, previa eliminazione della penalità applicata;
- condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dello scrivente difensore.

In via istruttoria:

- se ritenuto opportuno ed indispensabile, disporre una consulenza tecnica per constatare i vizi dedotti in ricorso con riferimento alla formulata delle domande a risposta multipla di cui ai quesiti 34 e 56.

Il sottoscritto difensore chiede di essere sentito in camera di consiglio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che con il presente atto non è in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza, trattandosi di necessitata impugnazione della graduatoria finale del concorso, cui sono state ricollegate le medesime censure già proposte con il ricorso introduttivo.

In altre parole, i nuovi provvedimenti impugnati, in via derivata, sono affetti dalle medesime censure sollevate con il ricorso introduttivo.

Quindi, si chiede a codesto Ecc.mo TAR di dichiarare non dovuto il contributo unificato, in applicazione del principio espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sent. n. C- 61/14 del 6.10.2015), non essendo in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

presente atto non amplia (cfr. C.G.A. giur.le, 31/1/2017 n. 27) e, comunque, di certo non in maniera significativa (cfr. Corte di Giustizia UE del 6/10/2015) il thema decidendum.

Con espressa riserva di ogni ulteriore produzione documentale, nei termini del cpa. e di proporre istanza cautelare.

Caltanissetta, 17/12/2022

Salvis iuribus.

Avv. Giuseppe Aiello